

N° di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA SALUTE

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO UFFICIO VIII EX DGPOB

* * * *

Contratto a seguito di pubblico incanto, stipulato con ,
con sede in , alla via
....., concernente l'affidamento del
servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili e arredi, e dei
luoghi esterni di pertinenza dell'immobile, sede dell'Amministrazione, ubicato in Roma in
Lungotevere Ripa n. 1, dettagliatamente descritto nel capitolato speciale d'oneri.

-° -° -° -°-

L'anno..... il giorno del mese di , in Roma, nella sede
del Ministero della Salute - Ufficio Generale delle risorse, organizzazione e bilancio, innanzi a me,
....., Ufficiale Rogante del Ministero giusta D.M.
....., senza l'assistenza di testimoni
per avervi le parti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi e si sono costituiti i seguenti
signori, della cui identità personale sono certo:

..... - dirigente del Ministero
della Salute, debitamente delegato alla stipula;

.....(.....
.....), nato a
....., in qualità di
..... della munito
dei poteri di firma in virtù; i quali, nelle
rispettive qualifiche, hanno concordemente dichiarato di voler porre in essere il contratto di cui
appresso.

PREMESSO CHE

- a) ai fini del presente atto viene attribuito ai termini che seguono il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Amministrazione**, il Ministero della Salute, con sede in 00144 Roma, via G.Ribotta 5, (C.F. 80242250589);
 - **Ditta**, il soggetto aggiudicatario dell'appalto, come in epigrafe;
 - **Servizio**, il servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza della sede dell'Amministrazione ubicata in Roma in Lungotevere Ripa n.1 come da specifiche e modalità contenute nel capitolato speciale d'oneri;
 - **Capitolato speciale d'oneri**, l'insieme delle specifiche e delle modalità secondo le quali dovrà essere eseguito il servizio;
 - **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze**, documento allegato al presente contratto in cui sono contenute l'insieme delle misure da adottare per eliminare/ridurre al minimo i rischi da interferenze (all.1)
 - **Immobile**, lo stabile – sede dell'Amministrazione – ubicata in Roma in Lungotevere Ripa n.1;
 - **Contratto**, il presente atto;
- b) per l'affidamento del servizio di pulizia del predetto immobile è stata indetta una procedura aperta (pubblico incanto) mediante bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. Del e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ItalianaA detta gara ha partecipato la che è risultata aggiudicataria ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) la Ditta ha dichiarato di possedere l'organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed all'allegato capitolato speciale d'oneri, nonché di essersi assicurata o di potersi assicurare la fornitura dei materiali e l'impiego di mano d'opera occorrenti per soddisfare pienamente le esigenze del servizio richiesto e degli eventuali imprevisti;
- d) la Ditta ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato speciale d'oneri definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio di pulizia e consente di acquisire tutti gli elementi per l'esatta valutazione dello stesso e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per assicurarne l'esecuzione a regola d'arte;
- e) la Ditta conferma di essere a conoscenza, avendo effettuato il sopralluogo, delle condizioni in cui il servizio dovrà essere eseguito;
- f) la Ditta ha presentato polizza assicurativa con massimale unico per sinistro non inferiore a € (...../00) stipulata con la Compagnia a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, comunque arrecati in dipendenza e/o a causa dello svolgimento delle attività contrattuali. La polizza deve avere una durata pari a quella del presente contratto, o, qualora la durata sia inferiore, la Ditta, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rinnovare la polizza su citata per il periodo rimanente;
- g) la Ditta ha prestato garanzia definitiva sotto forma di per un importo di € (...../00) calcolata ai sensi dell'art.113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La garanzia deve avere una durata pari a quella del presente Contratto o, qualora la durata sia inferiore, la Ditta, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a rinnovare la garanzia su citata per il periodo rimanente;
- h) l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, ha richiesto in relazione alla Ditta la certificazione rilasciata

dalla Prefettura di relativa alle informazioni in ordine al rispetto della normativa antimafia;

- i) l'Amministrazione ha richiesto in relazione alla Ditta la certificazione di cui all'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di
 - j) l'Amministrazione ha richiesto, in relazione alla Ditta, le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la stipulazione di un contratto pubblico ai sensi dell'art.38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - k) antecedentemente alla stipulazione del presente contratto, la Ditta ha consegnato all'Amministrazione la dichiarazione di cui all'art. 1 commi 1 e 2, del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - l) la Ditta ha comunicato il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.4 comma 4 del D.Lgs. n. 626/94, e successive modificazioni ed integrazioni; il nominativo del medico competente, ai sensi dell'art.18 del D.lgs.81/2008 e s.m.i.; i nominativi dei dipendenti con ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del presente appalto; l'elenco delle attrezzature che verranno utilizzate per l'espletamento del servizio di cui trattasi con tutte le corrispondenti notizie sulla certificazione CE ovvero di conformità alla normativa italiana e sulle relative potenziali pericolosità residue; l'elenco delle sostanze e composti chimici che verranno adoperati nei locali oggetto del presente appalto, corredato dalle copie delle schede di sicurezza rilasciate dai produttori.
- c) Resta fermo che l'eventuale carenza o assenza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., riscontrata a seguito dei controlli in atto presso le Autorità competenti, nei riguardi della Ditta comporterà l'invalidità e l'inefficacia del presente contratto ovvero la risoluzione dello stesso per fatto e colpa dell'aggiudicatario. In tale ipotesi quest'ultimo sarà tenuto a restituire tutte le somme versate a titolo di compenso dall'Amministrazione, non avrà diritto al rimborso di cui all'art.11, comma 9, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., né potrà esigere lo svincolo della cauzione definitiva che verrà trattenuta dall'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno per grave inadempimento.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI – NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Il Servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:
 - o dal presente contratto e dal capitolato speciale d'oneri, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
 - o dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che si allega al presente contratto;
 - o dalla dichiarazione di offerta economica presentata dalla Ditta;
 - o dal capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato (approvato con D.M. 28 ottobre 1985,

- pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1986), in quanto applicabile;
- o dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o dalla legge 25 gennaio 1994 n. 82 successive modifiche e integrazioni;
 - o dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato;
 - o dal codice civile per tutto quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza dell'immobile, sede del Ministero della Salute, ubicato in Roma in Lungotevere Ripa n.1.
2. La Ditta è tenuta a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completa, efficiente ed a perfetta regola d'arte la fornitura di cui sopra.

ART.3

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data, data di effettivo inizio del servizio.

ART. 4

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

1. La Ditta è obbligata ad effettuare il servizio con mezzi propri, gestione a proprio rischio ed a regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente contratto, nel capitolato speciale d'onori, nell'allegato documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e nella dichiarazione di offerta economica presentata in sede di gara, nonché nel rispetto delle indicazioni impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione, soprattutto in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio tali da evitare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli uffici interessati dal servizio, anche se ciò comporti l'esecuzione del servizio stesso a gradi, limitando le prestazioni ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale della Ditta a percorsi più lunghi e disagiati.
2. Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Ditta è tenuta ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento, nonché alla disciplina prevista dal vigente CCNL, oltre che alle prestazioni tecniche emanate dalle competenti Autorità e a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto.
3. Sono a totale carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo articolo 10, tutti gli oneri ed obblighi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio, ivi inclusi:
 - gli oneri relativi agli spostamenti del personale;

- le spese per l'acquisto delle uniformi per il proprio personale;
 - le spese per materiali necessari allo svolgimento del servizio.
4. La Ditta, inoltre, si impegna ad attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di mantenere sui luoghi di lavoro la necessaria disciplina da parte del suo personale, nonché ad utilizzare personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione contrattuale.
 5. La Ditta è tenuta a segnalare all'Amministrazione, non appena a conoscenza dell'accaduto, gli eventuali danni provocati nell'esecuzione del Servizio.
 6. La Ditta è tenuta nello svolgimento del servizio, ad utilizzare prodotti conformi alle vigenti normative.
 7. Sono a carico della Ditta tutti i danni eventualmente arrecati agli arredi a seguito dell'utilizzo di prodotti non conformi alle vigenti normative.

ART. 5

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La Ditta si impegna ad effettuare il servizio con personale alle proprie dirette dipendenze, idoneo per professionalità e numero allo svolgimento dello stesso.
2. Entro dieci giorni dall'inizio del servizio la Ditta dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi delle persone impiegate nell'esecuzione del servizio, le rispettive qualifiche professionali e posizioni previdenziali.
Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.
3. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite, ragionevolmente motivata; nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del personale non gradito entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il personale impiegato nel servizio dovrà firmare quotidianamente, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro che la Ditta si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione sin dall'inizio dell'appalto.
5. Ogni persona incaricata del servizio dovrà indossare una divisa di lavoro ed essere munita di cartellino di riconoscimento.
6. Fermo restando il termine iniziale di esecuzione del servizio stabilito dal precedente art.3, per tutte le modalità organizzative e di svolgimento del servizio di pulizia, si rinvia alle specifiche previste nel disciplinare e nel capitolato, richiamando l'attenzione sul rispetto delle fasce orarie ivi previste, al fine di evitare ogni intralcio allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione. Ogni variazione delle modalità operative descritte dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.
7. Dovrà essere garantita, durante tutto il periodo di durata del presente contratto, la reperibilità di n.1 (una) unità di personale a disposizione dell'Amministrazione quale presidio per ogni necessità, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, con reperibilità nella fascia oraria 8,00 – 18,00.

ART. 6

RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

1. L'Amministrazione nominerà un proprio rappresentante (*Supervisore*), al quale sarà demandato il compito di effettuare le verifiche ed i controlli sulla corretta e puntuale esecuzione del Servizio ad opera della Ditta. L'Amministrazione indicherà altresì il nominativo di un suo sostituto per le ipotesi di impedimento o di assenza.
2. In particolare, il rappresentante dell'Amministrazione provvederà a:
 - a) seguire l'esecuzione del Servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e dei termini contrattuali;
 - b) evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze;
 - c) attestare la regolare esecuzione del Servizio.
3. Prima dell'inizio del Servizio, la Ditta dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo della persona (*Gestore del Servizio*), fornita di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza, incaricata di rappresentare la Ditta stesso nei rapporti con l'Amministrazione.
4. Il Gestore del Servizio dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione delle attività oggetto del presente atto. A lui sono delegate, in particolare, le funzioni di:
 - programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le prestazioni contrattuali, nonché la proposta di interventi alla stessa Amministrazione;
 - controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse;
 - fornitura di informazioni e reportistica.
5. Il Gestore del Servizio avrà la piena rappresentanza della Ditta nei confronti dell'Amministrazione, pertanto, tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante della Ditta.
6. E' facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Ditta la sostituzione del Gestore del Servizio per giustificati motivi.

ART.7

LOCALI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA

1. L'Amministrazione metterà a disposizione della Ditta, presso l'immobile, i locali da adibire a spogliatoio e deposito dei materiali e delle attrezzature dell'Istituto necessari per l'espletamento del Servizio.
2. E' fatto divieto alla Ditta di depositare in detti locali materiali infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni delle autorità competenti.
3. Nessuna responsabilità od onere potrà essere attribuito all'Amministrazione per danni, furti o altri fatti accidentali o dolosi aventi per oggetto i beni di cui ai commi precedenti ovvero per i danni causati dalla presenza di essi nei locali in questione.

ART. 8

OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. La Ditta si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto,

risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza.

2. La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta per tutta la durata del contratto anche nel caso che non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse.

3. E' facoltà dell'Amministrazione chiedere, in qualsiasi momento, alla Ditta di comprovare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nel Servizio.

Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma 2, è facoltà dell'Amministrazione operare una ritenuta fino al 20% dell'importo del corrispettivo dovuto.

La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate e la Ditta non potrà vantare alcuna pretesa per il mancato o ritardato pagamento.

4. Inoltre, ai sensi dell'art.5 comma 2, della legge 25 gennaio 1994 n. 82, l'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. La Ditta si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

A tal fine, tra l'altro, la Ditta si impegna: ad impartire al proprio personale, impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta.

La Ditta si impegna altresì ad adottare, nello svolgimento del servizio, tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi.

6. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi sono ad esclusivo carico della Ditta che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'Amministrazione.

7. In caso di accertato inadempimento agli obblighi del presente articolo, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, procederà, senza bisogno di messa in mora e/o di pronuncia giudiziale, alla risoluzione di diritto del Contratto e all'incameramento della garanzia, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

ART. 9

RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. La Ditta ha stipulato apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile che possano conseguire all'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'Amministrazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione all'esecuzione del servizio.
3. Resta ferma l'intera responsabilità della Ditta per i danni non coperti dalla polizza assicurativa di cui alla lettera f) delle premesse o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

ART.10

CORRISPETTIVO

1. In base all'offerta economica presentata in sede di gara dalla Ditta, il corrispettivo mensile per tutte le attività oggetto dell'appalto è fissato in € (.....) più IVA, per un importo annuale pari ad € (...../.....), più IVA .
Pertanto, tenuto conto della durata del contratto indicata all'art.3, l'importo complessivo del presente contratto è di € (...../00), più IVA, per un totale pari ad €..... (...../00).
Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile nel primo anno di validità del presente Contratto e potrà essere soggetto ad adeguamento solo a decorrere dal secondo anno e in misura corrispondente alle variazioni del costo della manodopera. Tale adeguamento verrà operato sulla base di un'istruttoria condotta dall'Amministrazione ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 6 comma 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dall'art. 44, comma 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 274. Ai fini del predetto adeguamento, il costo della manodopera incide per l'ottanta per cento del corrispettivo contrattuale.
2. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere e spesa, di qualsiasi natura, che la Ditta dovrà sostenere per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, del capitolato speciale d'onere, dei restanti documenti di gara, compresi i costi relativi alla sicurezza del lavoro di cui al successivo punto 3.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.26 comma 5 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si specificano di seguito i costi relativi alla sicurezza del lavoro:
€, corrispondenti ai costi per la sicurezza necessari ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta, come risulta dall'offerta economica presentata in sede di gara da codesta Ditta;
€ 3.825,00, corrispondenti ai costi per la sicurezza necessari ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, come risulta dall'allegato documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

ART.11

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Sulla base del corrispettivo indicato al comma 1 dell' articolo 10 del presente contratto, l'Amministrazione liquiderà l'importo dovuto dietro presentazione di fattura, con cadenza mensile posticipata, che la Ditta dovrà far pervenire al seguente indirizzo:

Ministero della Salute
Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio – Ufficio VIII ex DGPOB
Viale Giorgio Ribotta, n.5
00144 Roma

2. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito a giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, mediante emissione di ordinativo diretto a favore della, con versamento sul conto corrente bancario n., cod. IBAN, cod. CIN, cod. ABI, cod. CAB, intestato alla stessa presso la – sede di - via

La Ditta si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente affidamento, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Lo stesso provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in caso di difetto di tale comunicazione, non potranno essere imputati all'Amministrazione eventuali errori e/o ritardi nei pagamenti disposti a favore della Ditta.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara (CIG)

3. L'Istituto si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - eventuali variazioni circa le modalità di pagamento da utilizzare; in caso di difetto di tale comunicazione, non potranno essere imputati all'Amministrazione eventuali errori e/o ritardi nei pagamenti disposti a favore dell'Istituto.
4. Sulle somme dovute potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

ART. 12

CAUZIONE

1. La cauzione di €..... di cui alla lettera g) delle premesse, si intende costituita dalla Ditta a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente

Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia dei crediti dell'Amministrazione derivanti dall'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

La cauzione verrà svincolata, su richiesta della Ditta, dopo la scadenza del Contratto e sempre che siano state adempiute tutte le obbligazioni contrattuali a carico della stessa.

2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto dell'applicazione di penali o per altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni solari da quello del ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione. In caso di mancato reintegro nel termine su indicato, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

ART. 13

VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare l'esatto adempimento, da parte dell'Istituto, degli obblighi assunti con il presente Contratto e relativi allegati. A tal scopo, l'Amministrazione potrà richiedere all'Istituto qualsiasi documentazione ritenga necessaria.

ART. 14

PENALITA'

1. Si rinvia a quanto integralmente previsto al paragrafo 16 del Capitolato speciale d'onori.

ART. 15

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. RINVIO

1. Si richiama quanto previsto dagli artt. 116 e 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 16

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla Ditta se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
3. La Ditta si impegna, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del servizio.

4. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti gli eventuali danni.
5. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente atto e, comunque, fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
6. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. La Ditta prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione dell'Istituto non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. L'Amministrazione, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l'esecuzione del Contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione recederà dal contratto stesso.
3. La Ditta si impegna a presentare a richiesta dell'Amministrazione e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all'Amministrazione stessa, ai sensi delle leggi n. 1423/1956 e s.m.i., n. 575/1965 e s.m.i., n.203/1991 e s.m.i., e successive disposizioni in materia:
 - l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Ditta stesso, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
 - ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;
 - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

Qualora la Ditta non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 18

DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20 in caso di gravi e/o ripetuti inadempimenti della Ditta alle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto, l'Amministrazione potrà intimargli per iscritto di adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto.

ART. 19

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto o in parte, lo svolgimento del Servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.
2. Per nessuna ragione la Ditta può sospendere il Servizio per decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, né effettuarlo in maniera difforme a quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.
3. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale della Ditta costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione di diritto del Contratto per fatto della Ditta qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo di raccomandata A/r, non abbia ottemperato.
4. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Ditta per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 20

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. La Ditta prende atto che il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - ritardo nello svolgimento dell'esecuzione del presente Contratto superiore a 15(quindici) giorni dalla scadenza del termine di esecuzione indicato nel precedente art. 3;
 - mancata reintegrazione della garanzia eventualmente ridottasi, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., richiamati dal precedente art. 15 del presente Contratto e relativi al subappalto e alla cessione di contratto;
 - inosservanza delle obbligazioni di cui agli artt.: 4 (Oneri ed obbligazioni a carico della Ditta), 8 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro), 9 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), 12 (Cauzione), 14 (Penalità), 16 (Obbligo di riservatezza), 17 (Disposizioni antimafia), 18 (Diffida ad adempiere);

- accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Ditta nel corso della procedura di gara.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, in tutto o in parte, in caso di trasferimento in altra sede, riduzione o soppressione degli uffici presso cui viene espletato il servizio oggetto dell'appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del Servizio stesso.
 3. Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte della Ditta, di lettera raccomandata A/r con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.
 4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare la garanzia di cui all'art. 13 a titolo di penale nonché all'esecuzione del Contratto in danno della Ditta ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.

ART. 21

CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente il Foro di Roma.

ART. 22

DOMICILIO LEGALE

1. A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio legale in Roma.....

ART. 23

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.
2. A tal fine la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il medesimo è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 24

OBBLIGATORIETA' DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della stipula, avrà effetto nei riguardi dell'Amministrazione solo dopo l'approvazione e la registrazione del relativo decreto di approvazione nei modi di legge.

Per l'Amministrazione
(timbro e firma)

per la Ditta
(timbro e firma)

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE. La Ditta dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342, 1382 c.c., le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4: Oneri ed obblighi a carico della Ditta; Articolo 5: Esecuzione del Servizio; Articolo 8: Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro ; Articolo 9: Responsabilità civile e polizza assicurativa di lavoro; Articolo 10: Corrispettivo; Articolo 11: Fatturazione e pagamenti; Articolo 12: Cauzione; articolo 14: Penalità; Articolo 15: Subappalto e cessione del contratto. Rinvio; Articolo 16: Obbligo di riservatezza; Articolo 17: Disposizioni antimafia; Articolo 18: Diffida ad adempiere; Articolo 19: Sospensione del Servizio; Articolo 20: clausole risolutive espresse; Articolo 21: Controversie; Articolo 23: Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 24: Obbligatorietà del contratto.

La Ditta
(timbro e firma)